



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 08.01.2024

OGGETTO: Conferimento incarico dal 08 gennaio 2024 al 15 marzo 2024 - Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D – Pos. D 1. (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL)

Esecuzione Immediata

L'anno **duemilaventiquattro** e questo giorno **otto** del mese di **gennaio** alle ore **13:15** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti nelle modalità sottoindicate i seguenti sigg.ri.

| | Presente | Assente |
|--|----------|---------|
| 1) MUFFOLETTO Giuseppe Sindaco | X | |
| 2) PORCELLO Antonella Vice Sindaco/Assessore | | X |
| 3) CIRRITO Nico Assessore | X | |
| 4) CURCIO Rosario Salvatore Assessore | X | |
| 5) BROCATO Rosaria Assessore | X | |

Partecipa il Segretario Comunale la Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Assistenziale il Dott. Arcangelo Santoro, avente ad oggetto: **Conferimento incarico dal 08 gennaio 2024 al 15 marzo 2024 - Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D – Pos. D 1. (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL).**

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Assistenziale il Dott. Arcangelo Santoro che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

**PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO - ASSISTENZIALE**

OGGETTO: Conferimento incarico dal 08 gennaio 2024 al 15 marzo 2024 - Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D – Pos. D 1. (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 1 DEL 08.01.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – SOCIO ASSISTENZIALE

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 30/06/2023 veniva conferito incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL, all'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Ing. Angelo Mario Capuana - Cat. D – Pos. D1, ciò per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023.

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 12 del 31/07/2023, con la quale veniva attribuito al predetto Dott Ing. Angelo Mario l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi degli articoli 16 , 17, 18 e 19 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2021, a decorrere dal 01/07/2023 e sino al 31/12/2023.

SENTITA al riguardo l'Amministrazione Comunale;

EVIDENZIATO che viene ritenuto ancora necessario l'utilizzo temporaneo del Dott. Ing. Angelo Mario Capuana, quantomeno per n. 6 ore settimanali, con decorrenza 08/01/2024 e fino al 15/03/2024, ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, il dipendente Dott. Ing. Angelo Mario Capuana, categoria giuridica D1, a tempo parziale e indeterminato del Comune di Cefalù, ha dato la propria disponibilità a prestare attività lavorativa a titolo di scavalco d'eccedenza presso il Comune di Gratteri.

VISTE:

-la nota di questo Comune prot. n. 7486 del 22/12/2023, con la quale si chiede al Comune di Cefalù la proroga dell'autorizzazione, per il summenzionato dipendente, allo svolgimento di attività lavorativa presso questo Ente, per n. 12 ore lavorative settimanali, da prestare al di fuori dell'orario d'obbligo, ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge 311/2004 fino al 31/12/2024;

-la nota del Comune di Cefalù, prot. n. 62031 del 29/12/2023, acclarata al Protocollo di questo Ente al n. 20 del 02/01/2024, con la quale il Comune di Cefalù ha trasmesso l'autorizzazione per il dipendente Dott. Ing. Angelo Mario Capuana a prestare la propria attività lavorativa presso questo Ente, fuori dall'orario d'obbligo, fino alla data del 31/12/2024 e per n. 6 ore settimanali;

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo dell'incarico predetto di Istruttore Direttivo Amministrativo al Dott. Ing. Angelo Mario Capuana - Cat. D – Pos. D1. (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL), per 6 ore lavorative la settimana, fuori dall'orario d'obbligo e fino al 31.12.2024.

VISTO l'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che testualmente recita: "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 557, della predetta Legge n. 311/2004, come anche specificato dalla Corte dei Conti Sez. Piemonte n. 200/2013, detta una disciplina particolare a favore degli Enti Locali di ridotte dimensioni per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 cui è seguita da parte del Ministero dell'Interno l'adozione della circolare n. 2/2005 ove si chiarisce che l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si configura quale normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una

P.A. ex art. 53 TUPI (D. Lgs. n. 165/2001), consentendo pertanto l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali.

VISTO altresì il parere UPPA (ufficio personale pubbliche amministrazioni) - Dipartimento Funzione Pubblica n. 34 del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1 della l. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D. Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia/448/2013/PAR, secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell' art.1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla L. n. 114/2014 secondo cui "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

VISTA l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art. 1 della legge n. 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%.

DATO ATTO, pertanto che, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato D.L. n. 78/2010, gli enti locali "virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal

primo periodo (50 per cento)".

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n. 7/contr/I 1 del giorno 07/02/2011 ha asserito che il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità".

VISTO, inoltre, l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 ove si stabilisce che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

VISTO l'art. 92, comma 1 del Dlgs n. 267/2000 per il quale "i dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti".

VERIFICATO l'orientamento applicativo ARAN del 07/07/2015 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale, purché siano rispettate le previsioni dell'art. 92, comma 1 TUEL o dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004;

DATO atto che:

- il divieto generale stabilito dall'art. 1, comma 58 della L.n.662/96 , per i soli dipendenti degli enti locali è stato superato dall'art. 92, comma 1 del D.lgs n.267/2000 e dal già citato art. 1, comma 557 della L.n.311/2004;
- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa de qua, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo Ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Direttivo Amministrativo di Categoria D in servizio presso altro comune, per la durata presunta di mesi 12, in attesa dell'eventuale copertura del posto a tempo indeterminato;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2023;
- la presunta spesa annuale di personale per l'anno 2024 non è superiore alla spesa complessiva del personale per il 2008 (per il Comune di Gratteri quantificata € 869.161,71);
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2023 e triennale 2023-2025 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

VISTO il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo

“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;

ACCERTATO che, di fatto, l’assunzione ex art. 92, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa de qua;

VISTI E RICHIAMATI:

- l’art.151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” è stato approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022. N. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 e tra gli altri provvedimenti è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che con le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

-n. 41 del 18/10/2023 si approvava il DUP 2023/2025;

-n. 42 del 18/10/2023 si approvava il bilancio di previsione 2023/2025;

CONSIDERATO che questo Ente si trova in esercizio provvisorio di bilancio;

CONSIDERATO, altresì, che il Ministro dell’interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

VISTI:

– l’art. 163 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

– il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ...”;

RICHIAMATO altresì integralmente il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” - allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell’esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2024 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2024 – definitivamente approvato;

- possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente spese per i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori al dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate in seguito a scadenza dei relativi contratti.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

PROPONE

Le premesse al dispositivo costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.241/90 e sono integralmente richiamate.

DI AVVALERSI del Dott. Ing. Angelo Mario Capuana Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, dipendente a tempo indeterminato del Comune Cefalù, per garantire la continuità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento ai procedimenti nei quali il summenzionato dipendente riveste la qualifica di RUP, e per fornire all'Ufficio Tecnico l'apporto di una unità di personale che possa concorrere al buon funzionamento del medesimo, ciò con decorrenza dal 08/01/2024 e fino al 15/03/2024 (art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii./ l'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004), per il numero di ore 6 settimanali come autorizzato dal Comune di Cefalù con la nota Prot. 62031/2023 in premessa richiamata.

DI DARE ATTO che:

- secondo i dettami della normativa vigente, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il R.U.P. deve essere un tecnico, competente nella materia oggetto dell'affidamento;
- il dipendente Angelo Mario Capuana possiede il titolo di studio "Laurea triennale in Ingegneria", ed è in possesso pertanto dei requisiti richiesti dalla normativa;
- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando in ogni caso che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- il Comune di Gratteri si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto, ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, per Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D1 – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18.10.2023 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- l'ammontare della spesa in questione viene stimata, in ragione dei prossimi adeguamenti contrattuali, calcolata per il periodo di assunzione dell'unità di personale di cui trattasi, pertanto dal 8/01/2024 al 15/03/2024, in € 1.860,68 complessivi.

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per i successivi e conseguenti adempimenti, come da premessa.

DI DARE ALTRESI' ATTO che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

-Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento Comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di dar corso all'assunzione del dipendente e agli adempimenti conseguenti.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari.

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Gratteri, li 08.01.2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e
Socio - Assistenziale
Dott. Arcangelo Santoro
(Sottoscritto in originale con firma originale)

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto attiene la regolarità tecnica il sottoscritto Dott. Arcangelo Santoro nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio – Assistenziale esprime:
parere FAVOREVOLE.

Gratteri, 08.01.2024

IL RESPONSABILE DELL'ARE AMMINISTRATIVA
SOCIO – ASSISTENZIALE
Dott. Arcangelo Santoro
(Sottoscritto in originale con firma originale)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto attiene la regolarità contabile la sottoscritta Dott.ssa Maria Teresa PURPURA nella qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime:
parere FAVOREVOLE.

Gratteri, 08.01.2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Teresa Purpura
(Sottoscritto in originale con firma originale)

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott. Nico Cirrito

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Albo

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991 n. 44, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.01.2024 (N. 9 Reg. Pub.);

F.to Il Responsabile dell'Albo

Il sottoscritto Segretario comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta pubblicazione

A T T E S T A

- che la presente è divenuta esecutiva il 08.01.2024
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva.

li..08.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza